




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1424

Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle
scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Approvato dal Senato – A.S. 403 e abb.)

N. 55 – 15 gennaio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1424

Disposizioni urgenti per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Approvato dal Senato – A.S. 403 e abb.)

N. 55 – 15 gennaio 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
FINALITÀ E OBIETTIVI.....	- 4 -
ARTICOLO 2.....	- 5 -
ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ.....	- 5 -
ARTICOLO 3.....	- 8 -
ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI.....	- 8 -
ARTICOLO 4.....	- 10 -
ATTIVITÀ SPORTIVE PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI	- 10 -
ARTICOLO 5.....	- 13 -
MISURE DI PREVENZIONE SANITARIA.....	- 13 -
ARTICOLO 6.....	- 14 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE.....	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1424
Titolo:	Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	no
Relatore per la Commissione di merito:	Sasso (LEGA)
Commissione competente:	VII (Cultura, scienza e istruzione)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato (S 403), ha ad oggetto disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e l'istituzione dei Nuovi giochi della gioventù.

Il provvedimento si compone di 6 articoli e non è corredato di relazione tecnica né di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso dell'esame presso il Senato, la 5^a Commissione (bilancio) ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo originario del provvedimento (*cf.* seduta del 24 gennaio 2023); il Governo, in luogo della relazione tecnica, ha invece presentato una Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*cf.* seduta del 26 luglio 2023). La Nota, prendendo atto del fatto che, allo stato, non era ancora pervenuta la relazione tecnica, ha ritenuto necessario superare le criticità sotto il profilo finanziario che presentava il testo originario, mediante l'introduzione di specifiche modificazioni agli articoli 2, 3, 4 e 5 (ora articolo 6) del testo medesimo, condizionando pertanto il parere di nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla successiva approvazione di tali modificazioni. Queste ultime sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5^a Commissione (Bilancio) e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7^a Commissione permanente (Cultura) del Senato.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

Le norme stabiliscono che il presente provvedimento si propone di promuovere la formazione sportiva quale strumento di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale e di socializzazione, nonché quale parte integrante del percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria, e di riconoscere l'educazione motoria e la pratica sportiva quali valori fondamentali per l'inclusione, la promozione delle pari opportunità e l'espressione della personalità giovanile. A tal fine, essa è volta a promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali (comma 1).

L'attuazione di tali finalità si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù», che consenta agli studenti un confronto a carattere culturale e sportivo sui risultati conseguiti attraverso la partecipazione alle attività sportive di cui all'articolo 4 (comma 2).

Si ricorda che la Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2023 non ha evidenziato criticità sotto il profilo finanziario in merito all'articolo 1 del testo presentato al Senato (A.S. 403), sostanzialmente corrispondente all'articolo 1 del testo all'esame della Camera.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano le finalità del provvedimento, tra cui quella di promuovere la formazione sportiva quale parte integrante del percorso scolastico a partire dalla scuola primaria, nonché quella di promuovere il più ampio accesso degli studenti a tutte le discipline sportive, secondo le attitudini e le preferenze individuali. L'attuazione di tali finalità si realizza attraverso la proficua collaborazione tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi sportivi, nonché attraverso l'organizzazione di una manifestazione annuale aperta a tutte le discipline sportive, denominata «Nuovi giochi della gioventù».

In proposito, si rileva che le disposizioni in esame non appaiono presentare profili di carattere finanziario dal momento che esse si limitano a enunciare le finalità del provvedimento.

Ciò posto, appare comunque opportuno che il Governo chiarisca quali siano i soggetti compresi nella nozione di "organismi sportivi", al fine di poter verificare se la collaborazione con le istituzioni scolastiche a cui essi sono tenuti, anche alla luce degli articoli successivi, riguardi anche soggetti ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

ARTICOLO 2

Istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

Le norme prevedono:

- l'istituzione dei Giochi, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito¹, che ha facoltà di avvalersi della società Sport e salute Spa, sentiti le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) (comma 1).

La Commissione organizzatrice nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione ai Giochi dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica (comma 2).

- la possibilità di partecipare ai Giochi da parte di studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al successivo comma 5, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive finalizzate all'avviamento alle discipline sportive di cui all'articolo 4, favorendo un'equa rappresentanza di genere. La verifica della regolarità della frequenza delle suddette attività è riservata al dirigente scolastico o a un suo delegato. Le condizioni per la partecipazione ai Giochi degli studenti che non abbiano aderito alle attività sportive di cui all'articolo 4 sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui al successivo comma 5 (comma 3);

La partecipazione ai Giochi avviene a titolo individuale e di classe, sulla base delle indicazioni e dei criteri di selezione dettati dall'istituto scolastico di appartenenza (comma 4);

- la definizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito², entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e delle modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare

¹ Di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

² Il decreto è adottato di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità.

appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione, nonché una sezione dedicata a sport di squadra dove studenti con disabilità e normodotati possono giocare insieme (comma 5);

- che la Commissione organizzatrice nazionale dei Giochi di cui all'articolo 3 sovrintenda alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 6).

- che al termine della fase nazionale dei Giochi, vi sia una cerimonia di consegna dei diplomi d'onore agli studenti di cui al comma 6 (comma 7).

Si ricorda che la Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2023 ha richiesto alcune modifiche ai commi 2, 5 e 6, dell'articolo 2 del testo presentato al Senato (A.S. 403) per superare criticità sotto il profilo finanziario. Tali modifiche sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione (Bilancio) sul testo del provvedimento presentato al Senato (A.S. 403) e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù, promossi e organizzati dal Ministero dell'istruzione e del merito³, che ha facoltà di avvalersi della società Sport e salute Spa⁴. Possono partecipare ai giochi gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti, delle scuole statali e paritarie, primarie e secondarie. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito⁵, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti ai medesimi, prevedendo per gli studenti con disabilità la partecipazione sia a gare integrate sia a gare appositamente dedicate all'interno della medesima manifestazione. A parità di possesso dei requisiti richiesti dal predetto decreto, è prevista una riserva nella partecipazione ai Giochi a favore degli studenti che abbiano regolarmente frequentato le attività sportive finalizzate all'avviamento alle discipline sportive

³ Il decreto è adottato di concerto con il Dipartimento per lo sport e con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁴ Si ricorda che la società Sport e salute Spa rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT.

⁵ Il decreto è adottato di concerto con le Autorità politiche delegate in materia di sport e in materia di disabilità.

di cui al successivo articolo 4. La Commissione organizzatrice nazionale dei Giochi di cui al successivo articolo 3 sovrintende alla redazione e alla tenuta dell'annuario dei Giochi, ove sono riportati i nominativi degli studenti della scuola secondaria che abbiano raggiunto il podio in una disciplina nella fase nazionale dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina (comma 6) e che al termine della fase nazionale dei Giochi, vi sia una cerimonia di consegna dei diplomi d'onore ai predetti studenti.

Tutto ciò premesso, si rileva che l'istituzione dei nuovi Giochi della gioventù appare comportare attività di carattere organizzativo e operativo, facenti capo al Ministero dell'istruzione e del merito, alle istituzioni scolastiche e alla Commissione organizzatrice nazionale, con possibili oneri a carico della finanza pubblica. Tali attività, infatti, da un lato, non appaiono modulabili sulla base delle effettive disponibilità finanziarie, posto che il decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione e del merito deputato a disciplinarne le concrete modalità attuative non soggiace, nel testo del provvedimento, ad alcun vincolo di carattere finanziario⁶, dall'altro, le risorse stanziare ai sensi del successivo articolo 6, come meglio si vedrà in seguito, attengono alla copertura dei soli oneri relativi alla fase sperimentale di un anno, senza che per altro, nel corso dell'esame presso il Senato, siano stati esplicitati in un'apposita relazione tecnica gli elementi alla base della quantificazione degli oneri stessi. Inoltre, i predetti profili di onerosità non appaiono superabili o attenuabili con la facoltà riconosciuta al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi della società Sport e salute Spa, posto che tale società rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT e, pertanto, eventuali effetti finanziari negativi a carico della stessa derivanti dalla menzionata collaborazione si riverberano sull'intero aggregato della pubblica amministrazione.

In merito a tali aspetti, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

⁶ Anzi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, si prevede che, all'esito della sperimentazione, un successivo decreto provveda ad adeguare le disposizioni di quello ora in esame, non sulla base delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma provvedendo alla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie autorizzate con successivo provvedimento.

ARTICOLO 3

Organizzazione dei Giochi

Le norme prevedono che:

- lo svolgimento dei Giochi sia coordinato, a livello nazionale, da una Commissione organizzatrice nazionale (di seguito denominata “Commissione”) composta da rappresentanti del Ministero dell’istruzione e del merito, dei Dipartimenti per lo sport, per le politiche giovanili e il servizio civile universale e per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, della società Sport e salute Spa, del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)⁷(comma 1);
- i Giochi si articolano in due sezioni. La prima sezione si suddivide in due fasi, di istituto e provinciale, ed è riservata agli studenti iscritti alla scuola primaria. La seconda sezione è riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria e si svolge in una fase provinciale, una regionale e una nazionale, articolate nelle due sessioni estiva e invernale (comma 2);
- la Commissione, nel rispetto del decreto del Ministero dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, d’intesa con le Commissioni organizzatrici di cui al successivo comma 4, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione (comma 3);
- con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito⁸ sono definiti la composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato (comma 4).
- la società Sport e salute Spa provveda a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le Commissioni organizzatrici di cui al comma 4 organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d’onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi (comma 5).

⁷ Ai fini del coordinamento dello svolgimento dei Giochi, la Commissione può sentire le amministrazioni competenti a dare un supporto.

⁸ Il decreto è adottato di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Si ricorda che la Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2023 ha richiesto alcune modifiche ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 del testo presentato al Senato (A.S. 403) per superare criticità sotto il profilo finanziario. In particolare, la condizione al comma 4 è volta a prevedere che la partecipazione alle attività della predetta Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Tali modifiche sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione (Bilancio) sul testo del provvedimento presentato al Senato (A.S. 403) e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che lo svolgimento dei Giochi sia coordinato, a livello nazionale, dalla Commissione organizzatrice nazionale e che i Giochi si articolino in due sezioni: la prima sezione riservata agli studenti iscritti alla scuola primaria, la seconda sezione riservata agli studenti iscritti alla scuola secondaria. La Commissione, nel rispetto del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 2, comma 5, ha il compito di redigere i regolamenti annuali per lo svolgimento dei Giochi e di individuarne le sedi di svolgimento, in modo da garantire che i Giochi medesimi si tengano negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito⁹ sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, nonché la sua articolazione in Commissioni organizzatrici regionali e delle province autonome. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Inoltre, la società Sport e salute Spa provvede a istituire, presso le proprie sedi provinciali e regionali, appositi annuari, in cui sono riportati i nominativi degli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina rispettivamente nelle fasi provinciali e regionali dei Giochi e i risultati sportivi conseguiti per disciplina. Le predette Commissioni organizzatrici organizzano annualmente, presso la Presidenza della regione, una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

⁹ Il decreto è adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Ciò posto, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere eventuali oneri derivanti:

- dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione organizzatrice nazionale e dalle sue articolazioni nelle regioni e nelle province autonome, posto che la clausola di esclusione della corresponsione di compensi o rimborsi spese per la partecipazione ai lavori della Commissione non appare di per sé sufficiente ad escludere che si verifichino nuovi o maggiori oneri di funzionamento a carico dell'organismo di cui trattasi, considerati i compiti ad esso affidati e la sua articolazione territoriale;
- dall'istituzione presso le sedi provinciali e regionali della società Sport e salute Spa, di appositi annuari dei Giochi¹⁰;
- dalla previsione dello svolgimento dei Giochi negli impianti dei comuni maggiormente qualificati a livello territoriale e nazionale nelle discipline oggetto di competizione;
- dallo svolgimento annuale presso la Presidenza delle regioni interessate di una celebrazione volta alla consegna dei diplomi d'onore agli studenti che abbiano raggiunto il podio almeno in una disciplina delle fasi provinciali e regionali dei Giochi.

ARTICOLO 4

Attività sportive per la partecipazione ai Giochi

Le norme stabiliscono che:

- ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti, gli istituti scolastici, sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia¹¹ possono, collegandosi in rete, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, stipulare protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive;
- nell'ambito del primo ciclo di istruzione, con riferimento alla scuola primaria, tali attività di cui al comma 1 sono volte all'apprendimento da parte degli studenti e alla sperimentazione in forma ludica e funzionale dell'attività motoria e sportiva in

¹⁰ Si ricorda che la società Sport e salute Spa rientra nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

relazione ai livelli di capacità, mentre con riguardo alla scuola secondaria, esse sono finalizzate a conseguire un avviamento alle discipline sportive, anche ai fini della partecipazione alle attività agonistiche di categoria, con l'inclusione degli alunni con disabilità. La partecipazione degli studenti alle predette attività avviene esclusivamente su base volontaria;

- i protocolli individuano:
 - le modalità di svolgimento della formazione sportiva da parte del personale tecnico delle Federazioni e coordinata dal personale docente dell'istituto scolastico in possesso di laurea specialistica [lettera a)];
 - le sedi di svolgimento delle attività sportive [lettera b)];
 - le tappe del percorso formativo degli studenti e i criteri per il rilascio di eventuali certificazioni e brevetti sportivi [lettera c)];
 - i criteri per l'accesso degli studenti al materiale sportivo fornito dagli organismi sportivi [lettera d)];
 - le modalità di assicurazione degli studenti partecipanti alle attività [lettera e)];
 - le eventuali forme di sponsorizzazione esterna alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge da parte di imprese ovvero di soggetti istituzionali nonché di istituti non aventi scopo di lucro [lettera f)] (comma 3);
- le istituzioni scolastiche assicurano la partecipazione, su base volontaria, di tutti gli studenti interessati alle attività sportive previste dai summenzionati protocolli, compatibilmente con l'autonomia didattica e l'ordinamento degli studi e predispongono le necessarie misure per promuovere l'adesione degli studenti con disabilità (articolo 4).

Si ricorda che la Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2023 ha richiesto alcune modifiche ai commi 1 e 5 dell'articolo 4 del testo presentato al Senato (A.S. 403) per superare criticità sotto il profilo finanziario. In particolare, la condizione al comma 5 è volta a prevedere, tra l'altro, che la partecipazione degli studenti alle attività di formazione previste dal comma 1 dell'articolo 4 avvenga esclusivamente su base volontaria. Tali modifiche sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione (Bilancio) sul testo del provvedimento presentato al Senato (A.S. 403) e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, ai fini dell'avviamento alle discipline sportive degli studenti, gli istituti scolastici,

sulla base del numero degli aderenti a ciascuna disciplina, nell'ambito della propria autonomia¹² possono, collegandosi in rete, con il coordinamento degli enti locali territorialmente competenti, stipulare protocolli annuali o pluriennali con gli organismi sportivi, per la realizzazione, come attività complementari e integrative dell'*iter* formativo degli studenti, di corsi di avviamento e perfezionamento alle discipline sportive. In proposito, considerato che i predetti protocolli riguardano attività suscettibili di determinare oneri, sia in capo agli organismi sportivi (come ad esempio per la fornitura di materiale sportivo e per lo svolgimento della formazione sportiva da parte del personale tecnico delle Federazioni), sia in capo agli istituti scolastici (come ad esempio nel caso del coordinamento delle attività di formazione svolto dal personale docente in possesso di laurea specialistica), appare necessario un chiarimento da parte del Governo, in merito agli organismi sportivi che potrebbero essere coinvolti nelle attività di formazione - al fine di poter verificare se essi siano o meno ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni - nonché in merito alla presenza di risorse disponibili a cui le istituzioni scolastiche possono attingere per provvedere a tali attività, posto che le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 6 si riferiscono, come detto in precedenza, ad un solo anno di sperimentazione. Va per altro evidenziato che la previsione introdotta dal Senato, a seguito di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento su richiesta del Governo, secondo la quale la partecipazione degli studenti alle predette attività avviene esclusivamente su base volontaria, sebbene possa servire a limitare la platea dei soggetti destinatari delle citate attività, non appare tuttavia sufficiente ad assicurare la piena coerenza tra la platea medesima e le risorse disponibili, posto che, in mancanza di un espresso vincolo finanziario in tal senso, qualunque interessato può essere destinatario delle attività di cui trattasi. Né possono escludersi profili di onerosità a carico delle istituzioni scolastiche per il fatto che i protocolli in esame appaiono di carattere facoltativo, giacché, in caso di mancata stipula degli stessi, le attività formative e i possibili oneri da esse derivanti sembrerebbero dover gravare integralmente sulle istituzioni scolastiche. In ordine a tali aspetti appare pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

¹² Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

ARTICOLO 5

Misure di prevenzione sanitaria

Le norme prevedono l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, di un tavolo di lavoro per la prevenzione sanitaria a cui partecipano rappresentanti delle associazioni sportive maggiormente rappresentative, delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione dei giovani che partecipano alle iniziative sportive per prevenire talune infezioni e patologie. Ai soggetti partecipanti al tavolo di cui al primo periodo non è riconosciuto alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato (articolo 5).

Si ricorda che la Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2023 ha richiesto l'introduzione nel testo presentato al Senato (A.S. 403) dell'articolo 4-*bis* (ora articolo 5), in materia di prevenzione finanziaria, per superare criticità sotto il profilo finanziario. Tale modifica è stata quindi assunta come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione (Bilancio) sul testo del provvedimento presentato al Senato (A.S. 403) e successivamente introdotta in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono l'istituzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di un tavolo di lavoro per la prevenzione sanitaria al fine di promuovere percorsi di sensibilizzazione dei giovani che partecipano alle iniziative sportive per prevenire talune infezioni e patologie.

In proposito, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che dall'attività del tavolo di lavoro, possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che, da un lato, le disposizioni in esame, pur essendo state introdotte a seguito di una condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento su richiesta del Governo, non sono state corredate di un'apposita relazione tecnica, dall'altro lato, la clausola che esclude il riconoscimento di compensi e rimborsi di spese ai partecipanti al tavolo non appare di per sé sufficiente ad escludere il verificarsi di ulteriori oneri di funzionamento.

ARTICOLO 6

Disposizioni transitorie e finanziarie

Le norme prevedono che per l'anno scolastico 2024/2025 l'avvio in forma sperimentale dei Giochi. Agli oneri quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 [lettera *a*]);
- quanto a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023- 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito [lettera *b*]).

Agli esiti della sperimentazione è adottato un decreto che adegua le disposizioni del decreto di cui al medesimo comma 5 e provvede alla quantificazione delle risorse finanziarie, autorizzate con successivo provvedimento di legge, necessarie allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi. Fatto salvo quanto previsto per gli oneri derivanti dall'avvio in forma sperimentale dei Giochi, per le attività connesse allo svolgimento dei Giochi si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la Nota predisposta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2023, per superare criticità sotto il profilo finanziario, ha richiesto la sostituzione dell'articolo 5 del testo presentato al Senato (A.S. 403), che recava l'istituzione del Fondo per lo svolgimento e l'organizzazione dei Nuovi giochi della gioventù con uno stanziamento di 20 milioni di euro a decorrere dal 2023 (a carico del quale venivano imputati anche gli oneri delle Commissioni organizzatrici di cui all'articolo 3), con un nuovo testo (ora articolo 6) nonché la soppressione dell'originario articolo 6, che recava invece la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'istituzione del predetto Fondo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Tali modifiche sono state quindi assunte come condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla 5ª Commissione (Bilancio) sul testo del provvedimento presentato al Senato (A.S. 403) e successivamente introdotte in sede redigente dalla 7ª Commissione permanente (Cultura) del Senato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'avvio in forma sperimentale dei Giochi per l'anno scolastico 2024/2025 e

quantificano il relativo onere in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, e prevedono che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che provveda ad adeguare le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della proposta di legge in esame, che individua i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, e provveda altresì alla quantificazione delle necessarie risorse finanziarie, da autorizzare con successivo provvedimento di legge, necessarie allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di istituzione.

Il provvedimento è inoltre assistito da una clausola di invarianza che stabilisce che, fatte salve le risorse destinate alla sperimentazione, alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi, di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, per quanto riguarda la sperimentazione, appare necessario che il Governo fornisca i criteri e i parametri impiegati per la quantificazione dell'onere da essa derivante, posto che, nel corso dell'esame presso il Senato, non sono state fornite né la relazione tecnica né informazioni riguardo ai criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere indicato, ferma restando comunque l'esigenza di prevederne la decorrenza dal 2025, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024.

Per quanto riguarda la clausola di neutralità finanziaria, appare necessario che il Governo chiarisca se essa si riferisca allo svolgimento dei Giochi in relazione alla sola fase sperimentale o allo svolgimento degli stessi negli anni successivi. Nel primo caso, per altro, la clausola di neutralità risulterebbe ultronea, in quanto gli oneri indicati per l'attuazione della fase sperimentale sono già configurati come limite massimo di spesa - e quindi la presenza di ulteriori oneri non sarebbe consentita -, nel secondo caso, invece, tale clausola sembrerebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 6 che appare invece prevedere, all'esito della sperimentazione, la necessità dello stanziamento di ulteriori risorse - da quantificare con decreto ministeriale e da autorizzare con successivo provvedimento legislativo - per far fronte allo svolgimento dei Giochi dopo il periodo di sperimentazione. Trattandosi per altro di oneri derivanti dal presente provvedimento, in quanto ascrivibili all'istituzione dei Giochi ivi prevista,

che sembrerebbero incerti solo nel *quantum*, ma non nel loro effettivo verificarsi, il rinvio dell'autorizzazione delle risorse - e quindi, del relativo reperimento - ad un successivo provvedimento legislativo per far fronte a tali oneri, non appare coerente con quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che, invece, stabilisce che le leggi che importino nuovi o maggiori oneri provvedono (esse stesse) ai mezzi per farvi fronte, senza quindi la possibilità di rinviare tale incombenza a successivi provvedimenti legislativi. Diversa sarebbe invece l'ipotesi in cui la presenza di tali oneri fosse del tutto eventuale, in quanto verificabile solo all'esito della sperimentazione. In tal caso, infatti, il rinvio dell'eventuale reperimento delle risorse ad un successivo provvedimento legislativo potrebbe considerarsi ammissibile ove l'attuazione del provvedimento istitutivo del Giochi fosse comunque espressamente subordinata a tale reperimento, analogamente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per l'attuazione delle deleghe legislative per le quali in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 6,03 milioni di euro per l'anno 2025:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi della lettera *a)* del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare in favore della Società sport e salute Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018;
- quanto a euro 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi della lettera *b)* dello stesso comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento e le relative coperture finanziarie, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2024.

Ciò posto, quanto alla prima modalità di copertura, si ricorda che l'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2019 e sino al 2025, le risorse destinate al CONI e alla società Sport e salute S.p.A. siano complessivamente stabilite nella misura annua – comunque non inferiore a 410 milioni di euro – del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori delle attività sportive.

Le risorse complessive sono destinate, per una quota non inferiore a euro 363 milioni annui, alla società Sport e salute S.p.A. di cui inizialmente non meno di euro 280 milioni annui da destinare al finanziamento di alcuni soggetti già finanziati, a legislazione previgente, dal CONI. Fermo quanto evidenziato con riferimento alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, si segnala che le risorse oggetto di utilizzo sono allocate sul capitolo 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027¹³, reca uno stanziamento 377,9 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora, si intenda applicare la riduzione nell'esercizio 2025, il Governo dovrebbe peraltro confermare che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse sono preordinate a legislazione vigente.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, fermo quanto rilevato in ordine alla decorrenza degli oneri derivanti dal provvedimento, si segnala in ogni caso l'esigenza di aggiornare la formulazione della disposizione di copertura, che fa riferimento alla riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

Si fa presente altresì che il comma 4 dell'articolo 6 prevede che, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

¹³ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024.

Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello della loro istituzione, il comma 3 prevede che, all'esito della sperimentazione, sia adottato un decreto che provveda ad adeguare le previsioni del decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della proposta in esame, che individua i criteri generali per lo svolgimento dei Giochi e le modalità di partecipazione degli studenti, e provveda alla quantificazione delle necessarie risorse finanziarie, da autorizzare con successivo provvedimento di legge.

Ciò posto, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria e all'autorizzazione con successivo provvedimento di legge delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dei Giochi negli anni successivi a quello di sperimentazione, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai profili di quantificazione.